



CRITERI VALIDITÀ A.S. E AMMISSIONE/NON

VISTI

il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato*, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

il DM 741 del 03.10.2017 *Esame di Stato conclusivo del I ciclo*

il DM 742 del 03.10.2017 *Finalità della Certificazione delle competenze*

la NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 1865 *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*;

Il presente documento chiarisce i criteri adottati per gli allievi dell'Istituto Comprensivo *di Due Carrare e Battaglia Terme* nella eventuale deroga alla validità dell'anno scolastico e nella ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo.

È stato elaborato da un'apposita Commissione composta da insegnanti di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado e successivamente sottoposto alla valutazione del Collegio Docenti, che l'ha approvato all'unanimità con delibera n. 9 del 12/12/2017).

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

1. Assicurare agli allievi e alle famiglie un'informazione **trasparente** sui criteri assunti nella valutazione, promuovendo la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. [Rif.: Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012].
2. Favorire i **rapporti** scuola-famiglia: le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. [Rif.: D. Lgs 62/2017, art. 1 comma 5]

VALIDITÀ DELL'A.S. ED EVENTUALE DEROGA

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti** del monte ore annuale **personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, **motivate deroghe** al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la **non validità** dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la **non ammissione** alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. [Rif.: D. Lgs 62/2017, art. 5 commi 1-3]

MONTE ORE ANNUO E LIMITE MINIMO SSPG

Si comunicano alle famiglie (tramite sito web dell'Istituto) il monte ore annuo personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno scolastico:

TEMPO NORMALE

30 ore x 33 settimane = 990 ore totali; minimo frequenza 742,5 ore

29 ore (esonero da IRC) x 33 settimane = 857 ore totali, minimo frequenza 643 ore

30 ore x 34 settimane = 1020 ore totali; minimo frequenza 765 ore

29 ore (esonero da IRC) x 34 settimane = 986 ore totali; minimo frequenza 732 ore

CRITERI DI DEROGA AL LIMITE MINIMO

Criteri generali di deroga rispetto al limite minimo, per casi eccezionali, certi, documentati:

- documentati motivi di salute per assenze anche non continuative
- alunni stranieri neo-iscritti
- situazioni di disagio socio-familiare documentato dai servizi sociali

In tutti questi casi le assenze non dovranno superare complessivamente il 30% del monte orario annuo complessivo.

Ogni Consiglio di Classe verifica lo stato delle assenze e comunica per iscritto alle famiglie nei casi a rischio.

A fine a.s. nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti verifica l'eventuale deroga e se tali assenze non pregiudichino comunque la possibilità di procedere alla valutazione.

AMMISSIONE / NON AMMISSIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Le alunne e gli alunni della SCUOLA PRIMARIA sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado **anche** in presenza di livelli di apprendimento **parzialmente raggiunti** o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva **specifiche strategie** per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I **docenti della classe** in sede di scrutinio, con decisione assunta **all'unanimità**, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da **specifiche motivazione**.

[Rif.: D. Lgs 62/2017, art. 3, commi 1-3]

4. Le alunne e gli alunni della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.

5. Nel caso di **parziale o mancata acquisizione** dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con **adeguata motivazione**, la **non ammissione** alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

6. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva **specifiche strategie** per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

7. Il voto di **ammissione** all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il **percorso scolastico** compiuto dall'alunna o dall'alunno.

[Rif.: D. Lgs 62/2017, art. 6, commi 1-3 e 5]

CRITERI NON AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA/ ESAME STATO SSPG

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri che tutti i Consigli di classe dovranno osservare per la non ammissione degli alunni alla classe successiva e all'esame conclusivo del I ciclo.

1. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno formulata in base a: - Risultati conseguiti nelle diverse discipline - Valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri

2. Viene considerata insufficienza la valutazione 5, insufficienza grave la valutazione 4

3. Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l'alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione.

In particolare: - in presenza di 5 o più insufficienze - in presenza di 4 insufficienze di cui 2 gravi - in presenza di 3 insufficienze gravi

4. Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più insufficienze in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza:

- Progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza

- Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente

- Atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico

- Continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione

5. Nel caso in cui una o più valutazioni siano portate a 6 si provvederà a inserire una specificata nota ("per voto di consiglio è stato portato a 6 il voto nelle seguenti discipline.....") nel documento di valutazione nello spazio previsto per le annotazioni.

6. La delibera relativa alla non ammissione dell'alunno dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate.

7. Comunicazione alla famiglia:

- Nel corso dell'anno scolastico ed in particolare immediatamente dopo i Consigli di classe di maggio, nel caso di una situazione molto critica o qualora siano presenti le condizioni per la compromissione dell'anno scolastico, il Coordinatore di classe informa la famiglia mediante comunicazione scritta eventualmente accompagnata da colloquio, per presentare la situazione.

- In caso di non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 1° ciclo, il giorno dello scrutinio del 2° quadrimestre, il Coordinatore di classe chiama la famiglia per informazione preventiva.

8. Alunni con certificazione di disabilità: Il Consiglio di classe delibera l'ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo Ciclo o l'ammissione condizionata al solo fine del rilascio di attestato di credito scolastico, se ritiene che, in riferimento al PEI, l'apprendimento globale sia ritenuto idoneo per una valutazione positiva.

L'eventuale non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 1° ciclo, deve essere condivisa da tutti i componenti che concorrono alla definizione del PEI:

- consiglio di classe,
- insegnante di sostegno,
- operatori del Servizio Sanitario Nazionale,
- psicopedagogista,
- famiglia dell'allievo,
- oltre al Dirigente scolastico.

Tale decisione tiene conto dei risultati raggiunti al termine dell'anno scolastico e del progetto educativo che, a medio o lungo periodo, valuti l'opportunità di allungare il percorso formativo nella scuola secondaria di I grado.

CRITERI VOTO AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO SSPG

Durante i tre anni sono stati individuati metodologie e strumenti diversi di verifica degli apprendimenti: prove oggettive; questionari; osservazioni in itinere; relazioni; produzioni orali e scritte; ...

In definitiva, la valutazione fornisce informazioni sui risultati, ha funzione di diagnosi o di bilancio, di orientamento, di conoscenza di sé, di valorizzazione delle capacità, di uso formativo dell'errore e dell'insuccesso.

Il "voto di ammissione" triennale è pertanto il risultato di una serie di rilevazioni che hanno tenuto conto del comportamento, dell'impegno e della partecipazione, dell'attenzione e dell'apprendimento, delle esperienze e dell'evoluzione degli alunni.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO EVOLUTIVO TRIENNALE

10	Conoscenze complete, organiche, approfondite; Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti critici e rielaborativi; Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure; Puntuale capacità di orientarsi nell'analisi e nella soluzione di un problema; Piena autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri della disciplina; Esposizione fluida, ricca e articolata; Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con apporti originali e creativi
----	--

9	Conoscenze strutturate e approfondite; Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi; Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure, Valida capacità di orientarsi nell'analisi e nella soluzione di un problema; Autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri della disciplina; Esposizione chiara, precisa e articolata; Capacità di operare collegamenti tra discipline
8	Conoscenze corrette; Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure; Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema; Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri delle discipline; Esposizione chiara e sostanzialmente corretta.
7	Conoscenze generalmente corrette dei principali contenuti disciplinari; Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; Discreta applicazione di concetti, regole e procedure; Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di un problema; Discreta autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri delle discipline; Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel linguaggio specifico.
6	Conoscenze semplici e parziali; Comprensione con limitata capacità di analisi e sintesi; Modesta applicazione di concetti, regole e procedure; Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema; Incerta autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri delle discipline; Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche
5	Conoscenze generiche e incomplete; Stentata capacità di comprensione, analisi e sintesi; Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure; Scarsa autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri delle discipline; Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici.
4	Conoscenze frammentarie dei contenuti basilari; Scarsa capacità di comprensione, analisi e sintesi; Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure; Mancanza di autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri delle discipline; Esposizione confusa e approssimativa, con gravi errori linguistici

TABELLA SINOTTICA 'SPECIFICHE STRATEGIE'

Recupero degli alunni in difficoltà – valutazione delle azioni intraprese.

Anno scolastico 2017-18 - classe ... sez. ... insegnante coordinatore

.....

Alunno	voti insuffic. a novembre	segnalaz famiglia durante I quadr (si/no)	voti insuff. PAGELLA I quadr.	incontri con genit (annotazioni, frequenza, eventuali difficoltà)	voti insuffic. a marzo	segnalaz famiglia durante II quadr (si/no)	Partecipazione a: recupero (R), sostegno in classe (S) interventi esterni alla scuola (E)	Efficacia dell'intervento (rilevazione finale, positiva o meno azione intrapresa)